

IPOTESI DI ACCORDO CONTRATTI DI SOLIDARIETA'



Milano, 26 Luglio 2013

Visto

- la legge n.223 del 1991: *Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.*
- il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione. (GU n.167 del 19-7-1993) convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
- la circolare n. 6/1994 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Oggetto: *interventi urgenti a sostegno dell'occupazione – art. 5 commi 5,6,7 e 8, del D.L. n. 148 del 1993 convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.*
- la circolare n. 20/2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Oggetto: *art. 5 comma 5 del D.L. n. 148 del 1993 convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.*

Considerato che

- Il perdurare della crisi strutturale che ormai dal 2009 ha attraversato l'economia della nostra Società, ha fino ad oggi interessato complessivamente tutto il territorio italiano. In particolare, nonostante le solide fondamenta sulle quali si sostiene il tessuto economico e produttivo in Lombardia, tale situazione sta mettendo a dura prova la tenuta delle imprese e dell'intero sistema economico e finanziario.
- La dimensione globale della crisi ha colpito in maniera particolare il comparto artigiano e delle piccole e medie imprese, che rappresenta, non solo un settore cospicuo dell'intera economia lombarda, ma riveste anche un ruolo rilevante nel contesto economico europeo.
- In tal senso le Parti Sociali dell'artigianato stanno cercando con tutti gli strumenti a loro disposizione delle soluzioni che possano sostenere la continuità delle imprese e dell'occupazione, tamponare la complessa situazione in essere, con l'auspicio di una futura e attesa ripresa economica.
- Nel 2013 è ormai venuta in evidenza la carenza delle risorse stanziata dal Governo per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga.
- Il 2 luglio è stato sottoscritto l'Accordo Quadro per i criteri di accesso agli Ammortizzatori Sociali in deroga per il II semestre del 2013, con la cessazione dell'accessibilità della Cassa Integrazione in Deroga per un elevato numero di imprese e lavoratori.
- In tal senso le Parti Sociali dell'artigianato, colgono l'occasione per confermare la centralità della bilateralità, quale sede privilegiata di regolazione del mercato del lavoro e quale importante strumento di sostegno alle imprese e ai lavoratori.



- Attraverso il sostegno della bilateralità secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, le Parti Sociali ritengono opportuno rendere operativo l'istituto del "Contratto di Solidarietà Difensivo".
- La estensione e la profondità della crisi nel settore artigiano richiedono, nella riattivazione sperimentale del Contratto di Solidarietà, l'introduzione di criteri selettivi e sottoposti a verifiche periodiche, anche alla luce del quadro di riferimento che si determinerà a decorrere dal 1° gennaio 2014 e degli oneri che potrebbero a breve derivare dall'attuazione di quanto previsto dal comma 14 dell'art. 3 della Legge 92 del 2012 in tema di Fondi di Solidarietà Bilaterali.

Art. 1 - Campo di applicazione

I Contratti di Solidarietà Difensiva previsti dalla legge n.236 del 1993 si applicano secondo il presente accordo alle imprese artigiane che non hanno più diritto alla Cassa Integrazione in Deroga non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale definito dalla legge n.223 del 1991 e in stato di regolarità contributiva nei confronti di Ente Bilaterale Lombardo dell'artigianato (E.L.B.A.), secondo quanto definito negli accordi interconfederali e regionali tra le Parti Sociali.

Art. 2 - Decorrenza e Durata

Il presente accordo e i contratti di solidarietà "difensiva" che verranno sottoscritti, decorreranno dal 1/9/2013 e non potranno prevedere una data di scadenza successiva al 31/12/2013. In tal senso, la previsione del contributo stabilito dalla normativa vigente a carico della bilateralità si esaurirà contestualmente alla scadenza del presente accordo.



Art. 3 - Misura delle provvidenze

Il periodo interessato dal contratto di solidarietà non dovrà oltrepassare la data del 31/12/2013. In ogni caso l'entità oraria della riduzione dovrà comunque essere conforme ai limiti stabiliti dalla legge.

Previo accordo sindacale la bilateralità eroga al lavoratore durante il periodo di solidarietà, per le ore non retribuite, il 25 % della retribuzione calcolata su paga base, contingenza, EDR e somme mensili previste dal CCRL spettanti sulla base del livello di inquadramento previsto dal CCNL applicato all'inizio del contratto di solidarietà.

Fermo restando le disposizioni di legge in materia e del presente accordo, il limite per l'accesso ai contratti di solidarietà per i lavoratori part-time sarà riproporzionato sulla base dell'orario di lavoro in atto.

Le provvidenze verranno erogate in base alle disponibilità finanziarie stanziate che vengono fissate nella misura di euro 2.000.000,00 per l'anno 2013.



Art. 4 - Procedure

Per accedere alle provvidenze le imprese debbono essere in regola con il versamento del contributo previsto per il sistema bilaterale, alla data di stipula dell'accordo sindacale e alle successive scadenze rientranti nella durata del contratto di solidarietà;

- depositare presso l'EBA competente per territorio l'originale del verbale di accordo sindacale, conforme al facsimile allegato al presente accordo, entro 15 giorni dalla sua sottoscrizione;
- inoltrare domanda entro il termine perentorio di un mese dalla sottoscrizione dell'accordo sindacale sotto forma di autocertificazione, in via telematica o direttamente all'E.B.A. competente per territorio secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

L'E.B.A. delibera sull'ammissibilità della domanda. Il Consiglio di Amministrazione approva le domande ammesse sulla base dello stanziamento complessivo fissato dalle parti sociali. Per quanto non indicato si applicano le procedure previste dagli accordi regionali. La certificazione della avvenuta ammissione a contributo verrà trasmessa all'impresa tramite l'EBA.

Alla fine di ogni gruppo di 13 settimane e, in ogni caso, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla fine del periodo interessato dal contratto di solidarietà, le imprese comunicano, in via telematica o direttamente all'E.B.A., le variazioni intervenute, allegando un elenco aggiornato dei soggetti beneficiari al fine di consentire il ricalcolo del contributo. L'EBA, tenuto conto delle eventuali comunicazioni di cui sopra, autorizza l'erogazione del contributo relativo al periodo trascorso e l'ELBA provvede all'erogazione del pagamento all'impresa.

Art. 5 - Disposizioni varie

Durante il periodo di riduzione dell'orario di lavoro la retribuzione diretta, indiretta e differita, matura in modo proporzionale all'orario effettivamente svolto.


Le Parti hanno inteso fornire alle imprese uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte all'andamento del mercato; pertanto si impegnano a rimuovere tempestivamente gli ostacoli che si presentassero.

In occasione di eventuali interventi legislativi modificativi e/o sostitutivi della L.236/93 le parti firmatarie si incontreranno per le opportune modifiche.

Art. 6 - Disposizioni finali

Fermo restando quanto previsto nel presente accordo, alla luce dell'evoluzione dei compiti e degli oneri della bilateralità, nel contesto della riforma degli ammortizzatori sociali in atto, le Parti valuteranno l'opportunità di dare continuità a quanto disposto dal presente accordo.

Le Parti si attiveranno per effettuare le opportune verifiche di natura economico-finanziaria.



Nel mese di dicembre, anche in occasione della contestuale ridefinizione del sistema di provvidenze Elba, le parti si incontreranno per verificare le condizioni per un proseguimento nell'utilizzo del presente strumento, anche diversamente declinato.

Letto, confermato, sottoscritto

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA



CNA LOMBARDIA



CLAAI LOMBARDIA



CASARTIGIANI LOMBARDIA



CGIL LOMBARDIA



CISL LOMBARDIA



UIL LOMBARDIA

